

**Memoria da sottoporre all'attenzione del Dott. Enrico Maria Pujia - Capo
Dipartimento per le Infrastrutture e le Reti di Trasporto da parte
dell'Associazione MASTER**

Facendo riferimento al:

DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*

Art. 116 - Collaudo e verifica di conformità

Comma 11. *Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. **Tali spese non sono soggette a ribasso.** I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15. In sede di prima applicazione l'allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*

Ritenuto ed osservato che:

- la disposizione, per come formulata, e specie in funzione del rinvio all'Allegato II.14 del Codice (che tratta della *“Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”*), sembrerebbe applicarsi solo alle indagini da disporsi nella fase di esecuzione delle opere pubbliche, e quindi non estensibile - in quanto al principio della *“non ribassabilità”* dei costi delle stesse, alla prodromica fase di progettazione e/o, in generale, a quella finalizzata alla determinazione dell'effettivo intervento e quindi all'accertamento del livello di conoscenza delle costruzioni ed infrastrutture esistenti.
- allo stato attuale, ovvero a fronte delle rilevanti modifiche normative intercorse negli ultimi anni (NTC 2018; art. 59, co. 2-bis, D.P.R. n. 380/001; Circolare n. 633/STC; Linee Guida Ponti e Gallerie 2022;, ecc.), e - più in generale - dell'elevazione a paradigma tecnico-normativo della questione della sicurezza in materia edilizia, non sembra coerente, né utile, mantenere una "riserva" a favore delle sole indagini disposte in corso d'opera disposte dal D.L. o richieste/indicate dal Collaudatore ai fini della formulazione del giudizio inerente all'emissione del certificato finale;

Rilevato che:

- la previsione di un *“costo fisso”* e non *“soggetto a ribasso”* per le indagini (di qualsiasi genere: distruttive, non distruttive, geologiche, geotecniche, ecc.) costituisce un presidio per assicurare che le stesse vengano svolte correttamente, da parte dei c.d. Laboratori autorizzati (**si veda NOTA**), e quindi che i risultati ottenuti siano seri, attendibili e pertanto utili per le finalità proprie delle realizzazioni degli interventi sulle opere pubbliche, e specie per le infrastrutture;

Considerato altresì che:

- appare quindi necessario a che si proceda ad estendere il principio della *“non ribassabilità”* delle prove e delle indagini anche alla fase precedente a quella esecutiva, in quanto sussistono le medesime esigenze di certezza, terzietà ed attendibilità delle stesse, ed anzi queste sono maggiormente rilevanti proprio nella fase progettuale, alla quale dovrà darsi seguito in sede di esecuzione dei lavori;

- con parere M.I.T. prot. U.0004757 del 14-05-2018, reso nella vigenza dell'art. 111, comma 1-bis, del precedente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), di contenuto identico a quello dell'art. 116, comma 11, dell'attuale Codice e di cui sopra, e con specifico riferimento alle prove geotecniche (e quindi con riguardo a quelle ancillari alla progettazione), si era riferito, in conclusione, che: *“In coerenza con il principio che sottende alle disposizioni del comma 1bis, per cui le prove su materiali e prodotti che riguardano la sicurezza delle costruzioni non devono essere soggette a ribasso, è auspicabile che futuri aggiornamenti legislativi prevedano l'applicazione del medesimo principio anche nelle prove geotecniche”*;
- con M.I.M.S. (ora M.I.T.), in attuazione (proprio) dell'art. 111, comma 1-bis, del previgente Codice, aveva adottato il D.M. 01/07/2022 con il quale si introducevano i principi per le *“Individuazione dei criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche”*;
- il succitato art. 116, comma 11, del vigente Codice rinvia, in quanto ai *“criteri per la determinazione dei costi”* delle indagini, all'Allegato II.15, che è meramente riproduttivo del contenuto del succitato D.M. 01/07/2022;
- risulta peraltro in corso di attivazione il *“Tavolo Tecnico”* previsto dall'art. 3 del succitato Allegato II.15, con il compito di coordinare, monitorare e *“fornire supporto per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2 in relazione alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per le verifiche tecniche”*, e che quindi, e come si auspica, a breve la disciplina di cui trattasi potrebbe trovare effettiva e piena applicazione;

Tutto quanto sopra premesso, si richiede al Dott. Enrico Pujia di fare:

- **applicare alle stazioni appaltanti pubbliche la disposizione prevista al comma 11 dell'art. 116 del nuovo Codice dei Contratti pubblici, che definisce che le spese inerenti gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche non siano soggette a ribasso d'asta;**
- **prevedere che l'ammontare degli accertamenti di laboratorio e delle verifiche tecniche sia esposto nel quadro economico, come già avviene per i costi della sicurezza, a carico e sotto la responsabilità della stazione appaltante.**

NOTA

(1) Gli accertamenti di laboratorio devono essere eseguiti e certificati dai laboratori ufficiali o autorizzati dal MIT ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ad effettuare:

a) prove sui materiali da costruzione;

b) (lettera soppressa)

c) prove di laboratorio su terre e rocce;

c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 55 del 2019)

L'attività dei laboratori è servizio di **pubblica utilità**.

(2) Le stazioni appaltanti pubbliche (tra cui ANAS) nelle *“gare per l'appalto dei servizi di prove di laboratorio e controllo qualità ei materiali, delle lavorazioni e indagini geognostiche”* non applicano il principio di cui all'art. 116, comma 11, del vigente Codice. L'errore interpretativo che le stazioni appaltanti commettono è quello di applicare la **“non ribassabilità”** delle spese per gli accertamenti di laboratorio esclusivamente a quelle previste in fase di collaudo, su disposizione del Direttore dei Lavori e/o dal Collaudatore. **Nella realtà, e come visto, tali accertamenti sono disposti soprattutto nella delicata fase progettuale o di verifica, per aumentare il livello di conoscenza delle costruzioni ed infrastrutture esistenti. Pertanto, appare “illogico” e “contraddittorio”, e proprio perché disfunzionale rispetto alle generali esigenze di “sicurezza”, non prevedere il divieto di ribasso anche per le stesse indagini che dovessero essere richieste e disposte nella fase prodromica a quella dell'esecuzione dei lavori.**

Presidente dell' Associazione **"Materials and Structures, Testing and Research (MASTER)"**
www.associazionemaster.org